

## QUALE COSTITUZIONALISMO DURANTE IL FASCISMO?\*

Mi limito a qualche breve considerazione introduttiva alla fase degli interventi di questo convegno ricordando anzitutto che quando mi fu chiesto di partecipare mi era stato comunicato un titolo diverso da quello che poi è stato scelto; era stato pensato cioè quello di “costituzionalisti e fascismo”. Sono due temi assai diversi, ma il secondo presenta alcuni aspetti che possono aiutare, anche se indirettamente, a dare un significato al primo.

In qualche dizionario di italiano che ho consultato per l'occasione ho notato che sul costituzionalismo in alcuni si assume un atteggiamento piuttosto neutrale applicabile, direi, a qualsiasi forma di Stato o di governo: il “costituzionalismo” cioè viene presentato come il complesso dei principi su cui si fonda un regime costituzionale (Zingarelli, Hoepli); altri adottano invece una definizione di tipo – potremmo dire - democratico-occidentale descrivendo il costituzionalismo come una concezione politica che si contrappone all'assolutismo e riconosce validità allo Stato solo se fondato su norme definite e accettate dalla maggioranza e sulla divisione dei poteri ( Devoto-Oli ; Treccani). Può interessare ricordare come in dizionari più antichi , quelli almeno che ho potuto consultare, - non essendo in uso *l'affisso colto* ( così definito da Dardano e Trifone) di “ismo” - la voce “costituzione” già reca un senso di “democraticità” come ad es. nel Fanfani del 1891<sup>1</sup>, che definisce la costituzione come la legge fondamentale di uno Stato che si regga con ordini liberi, o anche come la legge per la quale la potestà regia è temperata e partecipata col Parlamento.

Essendo molto vecchio posso qui ricordare di avere imparato nelle prime classi del ginnasio che l'Italia era retta da una monarchia costituzionale con regime fascista; una defi-

---

\* Emerito di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Siena.

\*\* Relazione al seminario *Quale costituzionalismo durante il fascismo?* promosso dall'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), Fondazione CESIFIN, Firenze, 16 giugno 2017.

<sup>1</sup> “Legge fondamentale di uno Stato che si regga con ordini liberi”, ed anche “ La legge per la quale la potestà regia è temperata e partecipata col Parlamento”. Firenze, Successori di Le Monnier, 3° ed.

nizione con la quale si sintetizzava quella che Mazziotti ed altri hanno chiamato forma di governo “diarchica”, con il re e con il duce.

La convivenza, nel famoso ventennio, dell’istituto monarchico con una forma di governo “a partito unico”, è stata oggetto di studi e di analisi che riflettono essenzialmente la triste storia del nostro Paese in quel periodo. Su un piano più propriamente costituzionale, la c.d. Rivoluzione fascista, si inserì progressivamente nello Stato italiano “così come era” instaurandovi una forma di governo caratterizzata dal riconoscimento legale di un partito unico e dalla soppressione del sistema parlamentare rappresentativo, nonostante che formalmente la Camera dei Deputati fosse tenuta in vita fino alla sua trasformazione nel 1939 in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in pratica quindi fino alla vigilia della guerra e della fine del regime stesso. L’instaurazione di una forma di governo totalitaria non determinò la nascita di un nuovo ordinamento e difficilmente potrebbe mettersi in dubbio che questa abbia interrotto la continuità dello Stato italiano. La struttura del sistema totalitario venne notoriamente sancita con la creazione di nuovi organi costituzionali: in primo luogo il Gran Consiglio del Fascismo (1928/1929) e il Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato (1926). Va ricordata qui, anche se non si tratta di un “organo”, la creazione di una forza militare *politica*, di partito, la MVSN, del tutto distinta dal regio esercito. Peraltro è ben noto che una pervasiva creazione di consenso accompagnò la sistematica occupazione “fascista” di tutti gli spazi del tessuto sociale.

Alcuni di questi organi costituzionali e con essi le varie istituzioni del Partito Nazionale Fascista possono essere visti come degli innesti nel corpo dello Stato italiano attraverso i quali veniva articolato l’esercizio del potere statale stesso, mentre a fianco di quelli, che potremmo chiamare “genuinamente nuovi” e a tutto scapito del potere legislativo venne decisamente potenziato il potere normativo dell’esecutivo attraverso l’uso della decretazione. Peraltro nella elencazione delle fonti del diritto del nuovo codice civile (art.11 delle preleggi) apparvero le norme corporative ispirate alla “fondamentale” Carta del Lavoro. In un clima ovviamente del tutto diverso dal nostro attuale si delineò allora un orientamento che verrà in qualche modo ripreso dall’ultimo comma dell’art.39 della nostra Costituzione repubblicana.

Qui non si intende ovviamente affrontare un quadro del diritto costituzionale del ventennio, ampiamente studiato e descritto nell’abbondante manualistica e nella ricca produzione scientifica dei giuristi e degli scienziati della politica del tempo; ma vorrei sottolineare semplicemente che mentre i singoli istituti, gli organi, le trasformazioni che accompagnarono il passaggio dallo Stato parlamentare allo Stato totalitario possono essere facilmente indicati ed elencati, lo stesso non si può certo dire per i principi ispiratori, i principi sui quali, richiamandoci ad alcune definizioni del costituzionalismo ricordate all’inizio di queste osservazioni, si fonda un sistema statale, ovvero la concezione politica che è alla sua base. Alcuni autori si sforzarono di dimostrare, con un’operazione interpretativa psicologicamente interessante, che “in realtà” alcuni principi ispiratori dello Stato moderno si sarebbero potuti pur riscontrare nello Stato fascista quali “la certezza del diritto” o una *certa* “divisione dei poteri”; inoltre si ritenne anche che non mancavano alcuni casi nei quali si configurava una forma responsabi-

lità politica e che si poteva quindi escludere che lo Stato italiano fosse uno Stato assoluto , anche se pur sempre totalitario.<sup>2</sup> In realtà si deve riconoscere che su questo piano mentre i principi ispiratori dello Stato fascista prendono sempre le mosse da una serrata critica del sistema parlamentare si rivelano poi estremamente sfuggenti non appena si passi ad una formulazione positiva del “nuovo” sistema. La critica infatti normalmente non è motivata da una analisi seria ed efficace dei difetti o delle manchevolezze della democrazia parlamentare alla quale si contrappone il “sistema” fascista, ma si limita in alcuni casi negli stessi manuali di diritto costituzionale all’uso di aggettivi semplicemente dispregiativi<sup>3</sup> ; risulta di conseguenza mancante l’indicazione di valori che contrapponendosi a tali “difetti” siano tali da giustificare il regime totalitario. Oltre agli elementi strutturali sopra ricordati quali il partito unico o le corporazioni mi sembra così che difficilmente si potrebbe individuare una serie di fini e di principi ispiratori che vada al di là delle esaltazioni estremamente generiche dei “valori” nazionali che appunto quegli stessi elementi strutturali si proponevano di assicurare e garantire. Tra questi, in primo luogo, devono essere ricordati la assoluta supremazia dell’autorità statale sull’individuo, il principio corporativo<sup>4</sup> , la funzione sociale della proprietà, l’onore e l’amore della patria, l’idea del lavoro inteso come dovere sociale, il necessario temperamento dei doveri del capitale e del lavoro, l’esaltazione delle virtù necessarie al cittadino come la fede, il coraggio nonché la necessità della sua disposizione costante al sacrificio ove questo sia richiesto per l’interesse della nazione. In modo particolare l’assenza di valori concretamente formulati sembra che possa essere ritrovata in alcune definizioni “mistiche” dello Stato fascista<sup>5</sup> e trova inevitabilmente una spiegazione proprio in quanto il fascismo venne

---

<sup>2</sup> V. ad es. M. Zanzucchi, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè 1939, p.132,133; cfr. anche, per la garanzia (ma soltanto di massima e con opportuna riserva) della certezza del diritto e quindi della irretroattività della legge v. R. Lucifredi, *In tema di principi generali dell’ordinamento giuridico fascista*, in *Stato e Diritto*, I 1940, p.312 ss., 325.

<sup>3</sup> V. ne efficaci esempi in P. Chimienti, *Diritto costituzionale fascista*, Utet 1933, ove si parla del “preteso principio democratico nella formazione degli organi della rappresentanza” o dell’uso della libertà che “cessa d’essere propizio allorché degenera in licenza, quando invece di servire ad un generale svolgimento di idee, si assoggetta all’impero di malaugurate passioni”

<sup>4</sup> V. ad es. C. Mortati, che prospettava il principio corporativo come possibile precetto fondamentale da porsi come fonte suprema quando di esso non si assumesse una interpretazione restrittiva diretta a limitare la sua portata e valore alla sola disciplina dei rapporti di lavoro e facendolo quindi assurgere a “qualificazione riassuntiva dell’attuale forma dello Stato italiano, atta a discriminarne l’essenza intima, sia rispetto alle altre forme contemporanee, in antitesi con esse (la liberale e la bolscevica), sia rispetto a quelle (come la germanica odierna) che si presentano con notevoli caratteri di analogia”, *Osservazioni sulla natura e funzione di una codificazione dei principi generali del diritto*, in AA.VV., *Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista*, a cura della Facoltà di giurisprudenza e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R. Università di Pisa, Pisa, Arti grafiche Pacini Mariotti, 1943, XVIII, 107ss, 127,128. Oltre al principio corporativo Mortati indicava , usando sempre il condizionale, l’unità dello Stato come postulato del totalitarismo totale nella sua duplice manifestazione della unicità del partito e della necessità dell’intervento diretto dello Stato nel campo economico ed in quello morale ( p.129) e rilevava come l’idea di democrazia autoritaria implicasse il rigetto di ogni forma di pluralismo. Auspicava altresì che si dichiarasse la dignità della persona umana senza distinzione di classe, titolo, grado, religione, il diritto alla vita all’onore, all’autonomia della proprietà dei prodotti e come tali diritti costituissero la base della solidarietà. Collocandosi in una posizione diversa dalla corrente del tempo Mortati rilevava che il mantenimento della solidarietà non avrebbe potuto essere imposto dall’alto, ciò che avrebbe eliminato l’autonomia dei singoli mentre sarebbe stata necessaria l’attività pubblica educativa in primo luogo della famiglia e poi delle aggregazioni sociali (p.130).

<sup>5</sup> V. ad es. alcune affermazioni di C.A. Biggini, nella proposta “a titolo di esempio” di un articolato dei “principi”, come “ Il popolo è il Corpo dello Stato e lo Stato lo spirito del popolo (Mussolini) ” o “ Lo Stato fascista è

progressivamente identificato con la figura del Duce<sup>6</sup>. L'incarnazione della ideologia politica e quindi in sostanza dei principi fondanti dello Stato in una persona fisica deve essere particolarmente tenuta presente perché essa fu sostenuta anche a livello accademico oltre che politico<sup>7</sup>

Le difficoltà alle quali ora si è accennato nella individuazione dei principi fondanti dello Stato fascista sono confermate dal resoconto delle discussioni che ebbero luogo nel convegno tenutosi a Pisa sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista nel maggio 1940. I principi generali dell'ordinamento, alla formulazione dei quali era diretto il convegno, avrebbero dovuto essere, nell'intenzione del Guardasigilli Grandi, portati all'esame e all'approvazione del Gran Consiglio del Fascismo<sup>8</sup>. Si sarebbe trattato quindi di una eventuale presa di posizione di una parte notevole del mondo accademico su quali fossero i fondamenti dello Stato fascista. Mi sembra molto ricordare che a quel convegno parteciparono non solo docenti di nota e chiara fede fascista, ma anche alcune di quelle che sarebbero divenute tra le più importanti figure dei tempi della nostra Prima Repubblica. Emerge dal resoconto di quel convegno non solo una significativa e totale mancanza di unanimità sulla individuazione dei principi fondamentali dello Stato fascista, ma anche sul "se" al Gran Consiglio avrebbe dovuto in definitiva esser proposta una formulazione di veri e propri principi costituzionali<sup>9</sup> oppure una indicazione dei principi generali dell'ordinamento, oppure ancora dei principi generali specifici delle varie branche del diritto. Una mancanza di unanimità che rispecchiò naturalmente una mancanza di unanimità totale per quanto riguarda l'efficacia costituzionale che si sarebbe dovuta riconoscere a tali principi supremi e quindi alla loro collocazione nel quadro della gerarchia delle fonti.

Alle discussioni del convegno notoriamente fecero seguito alcuni contributi che avrebbe dovuto fare da introduzione ai lavori di preparazione di una commissione ristretta sulla base di uno schema redatto da Guido Zanobini. Questi ultimi contributi<sup>10</sup> furono pubblicati nel 1943 quando gli anni portavano ancora, per l'ultima volta, la numerazione dell'era fascista.

---

l'unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, la quale ha fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata di quelli degli individui..."(ove si riprende il primo articolo della Carta del Lavoro), in C.A. Biggini, *Dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista (Contributo alla loro formulazione)*, in *Studi sui principi generali*, cit. supra, p.381 ss, 405.

<sup>6</sup> R.Vivarelli, voce *Fascismo*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, IV°, 1994, p.14.

<sup>7</sup> Così ad es. per l'affermazione del contenuto positivo del nostro Stato totalitario in quanto " *Lo Stato è una persona vera e non finta, perché si incarna nella personalità stessa del suo Capo. Esso non si fonda sull'astratta autorità della legge, ma sul prestigio di una persona fisica, armata di volontà e di coscienza, che è quella del Duce.*", ( il corsivo è mio) , G.Maggiore, *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in Riv.it.di diritto penale, 1939 (XVII), p. 140 ss., 144.

<sup>8</sup> Cfr. *Convegno Nazionale Universitario sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista tenuto in Pisa nei giorni 18 e 19 maggio 1940-XVIII*, Pisa, Arti Grafiche Pacini Mariotti, 1940-XVIII.

<sup>9</sup> Come ad es. risulta dalla introduzione al Convegno di C.A.Funaioli ove si prospettava la formulazione di principi che " se divenissero norme positive fondamentali, acquisterebbero un particolare valore, vincolante l'interprete e lo stesso legislatore futuro" (p.9) .

<sup>10</sup> V. *Studi sui principi generali*, cit. supra n.5

La pur breve sintesi delle opinioni dei partecipanti al Convegno del 1940 fa riflettere sul tema evocato dal titolo che, come ho ricordato all'inizio, era stato pensato per il convegno di oggi, quello di "costituzionalisti e fascismo".

Se intendiamo per "costituzionalisti" in primo luogo i professori universitari di diritto costituzionale e di diritto pubblico, ma estendendo la categoria ai docenti delle altre materie comunemente e giustamente considerate pubblicistiche, come ad es. in primo luogo il diritto penale, un primo interrogativo che si potrebbe prospettare è quello di come la "categoria" ha reagito alla instaurazione del regime fascista. Anche se si tratta di studiosi e di alti funzionari dello Stato per così dire particolarmente esposti, ed ex professo chiamati ad esporsi, dinanzi ad un cambiamento così drammatico come quello della forma di governo dal parlamentarismo a un sistema totalitario, io credo che difficilmente si potrebbe cercare di individuare un atteggiamento specifico, particolare della "categoria". Un atteggiamento ed un comportamento cioè, sia esso favorevole, esitante o sottomesso che possa essere distinto e caratterizzato con successo come a sé stante nel quadro generale del ceto culturale italiano. Certamente se si esamina la manualistica ed in generale lo sviluppo scientifico del diritto costituzionale successivo al 1922 e fino alla seconda guerra mondiale non è difficile registrare variazioni di intensità nel favore ( in qualche notissimo caso addirittura nel fervore) che si avverte nell'esposizione della materia. Tra l'entusiasmo e le certezze che animano gli scritti di Alfredo Rocco, di Pietro Chimienti o di Marco Zanzucchi e l'equilibrio lapidario di Santi Romano o la posizione tormentata di Costantino Mortati<sup>11</sup> la distanza è facilmente apprezzabile, ma credo si possa affermare che chi si volesse spingere in un approfondimento del grado di consenso al regime e del convincimento che accompagna la descrizione della materia dovrebbe rassegnarsi a tracciare puramente una serie di singole storie dei giuristi riscontrando come sia difficile e forse neanche possibile pervenire a qualche forma di generalizzazione.

Viceversa se si prenda in considerazione l'atteggiamento e il quadro complessivo della cultura italiana è troppo fin ovvio osservare che di essa fanno parte gli studiosi del diritto costituzionale, i quali anzi di quella cultura rappresentano il nucleo centrale per il profilo che qui strettamente interessa. Ci si riferisce allora al tema generale, ampiamente e a lungo studiato e trattato dalla dottrina dal secondo dopoguerra ad oggi di quello che è stato il ruolo della cultura nell'avvento del fascismo e in tutta la durata del famoso ventennio. A riguardo sembra ancor oggi necessario e decisivo richiamarsi a quanto rilevava Luigi Einaudi<sup>12</sup> sul fallimento dell'esperienza liberale e sul graduale processo di degenerazione che coincide con la storia del liberalismo italiano e con le vicende che quella storia caratterizzarono dopo l'Unità. La tesi di Einaudi che notoriamente si differenzia da quella di Croce delinea uno stato di chiara arretratezza nel nostro paese rispetto al quadro di sviluppo politico di altri paesi europei tra la seconda metà del secolo 19mo e la prima guerra mondiale. Una arretratezza che non viene superata con l'allargamento del suffragio. La svolta del suffragio fu indubbiamente di capitale importanza, ma non fu accompagnata e seguita da un programma di riforme de-

---

<sup>11</sup> Cit. *supra*, nota 4.

<sup>12</sup> V. ne l'ampio e approfondito esame di R. Vivarelli, *Liberismo, protezionismo, fascismo – Un giudizio di Luigi Einaudi*, Rubettino 2011, pp.46-47, 151 ss. e *passim*.

mocratiche che consentisse la creazione di quello stato borghese al quale normalmente si associa il radicarsi del liberismo e - indissolubile da esso - del liberalismo. Ovviamente dinanzi a problemi storici di fondo e di simile dimensione come quelli che cercano di dare una spiegazione all'abbandono in Italia della forma di governo parlamentare e alla instaurazione di una dittatura, il timore naturale si associa alla sensazione che tutto sia stato detto. Nondimeno anche senza arrivare al pessimismo abissale di Giustino Fortunato ci si può limitare, per queste brevissime note, alla constatazione di come la cultura nazionale in un conflitto sociale nel quale la grande assente fu l'idea liberale non sia stata in grado osteggiare quel clima di consenso *nazionale* che consentì la fine del regime parlamentare<sup>13</sup>.

I "costituzionalisti" fanno parte di questo ceto culturale italiano che negli anni della crisi politica ebbe la sua parte nella instaurazione del regime fascista e fanno parte di quel ceto universitario che in larghissima parte era stato esposto ed influenzato per lunghi anni al mondo culturale tedesco. Sappiamo tutti che i "nostri" maestri (mi riferisco alla mia generazione di studiosi) fino a tutto il periodo intercorrente tra le due guerre si perfezionavano nelle università tedesche. Un recente documentatissimo studio di Giulio Cianferotti che si aggiunge ad una importante serie di suoi lavori sul quadro generale della giuspublicistica italiana tra ottocento e novecento ha dato conto specificamente, per il profilo qui in parola, di quanto ampio sia stato anche l'arco degli studiosi di diritto pubblico influenzati dalla dottrina tedesca o, se si vuole, quanto ridotte e minoritarie le voci che si opponevano o comunque si ponevano in posizione critica del modello politico-costituzionale tedesco<sup>14</sup>. Si trattava di un modello ben diverso nella realizzazione di quello stato borghese che aveva visto il particolare sviluppo del liberalismo fondato sul regime parlamentare, e nel quale notoriamente le correnti conservatrici del vecchio mondo corroborate dalla fortissima influenza della casta militare avevano trovato nel pensiero di Hegel l'espressione più soddisfacente: l'idea che le istituzioni e le forme della vita civile non avessero una importanza essenziale se non nel loro rapporto con lo Stato<sup>15</sup>; l'idea che l'antagonismo tra i partiti dovesse ridursi ad unità nella Corona (Treitschke).

L'influenza tedesca sul mondo universitario italiano era un'influenza che vedeva con favore il predominio dell'autorità statale; una influenza quindi alla quale la cultura costituzionale era indubbiamente esposta e che si può dire ben si conciliava con un certo nazionalismo del quale già si avvertono gli accenti in modo assai vistoso al tempo della conquista italiana della Libia. Direi, richiamandomi ancora alla eccellente documentazione di Cianferotti, che le esaltazioni della classe accademica sul il ritorno della romanità civilizzatrice di

---

<sup>13</sup> Riprendo quasi letteralmente quanto osservava Roberto Vivarelli in *Fascismo e Storia d'Italia*, Il Mulino 2008, 94 e *passim* ove sinteticamente si fa riferimento e si riassumono il filo conduttore della sua opera principale sulle *Origini del Fascismo*, vol.III, il Mulino, 2012.

<sup>14</sup> G.Cianferotti, *1914 Le Università italiane e la Germania*, Il Mulino 2016, p.105 ss e *passim*

<sup>15</sup> Cfr. Della sterminata letteratura specificamente sull'inquadramento della società civile nello Stato nel pensiero politico di Hegel e sulla rilevanza di quel pensiero nella vita parlamentare tedesca mi limito qui a ricordare sinteticamente le brevi e ottime pagine di G.A.Craig, *Germany 1866-1945*, Oxford University Press 1978, 47 ss e *passim*; v. anche R.Vivarelli, *Liberismo*, cit., pp.46-47.

quell'impresa coloniale , con un anticipo di un ventennio, sicuramente fornirono a suo tempo al Duce in un'epoca insospettabile di un fascismo ancora da nascere ampia materia alla quale attingere paroloni e bordate.

E tuttavia io credo che l'interrogativo rimanga di come si differenziarono tra di loro i "costituzionalisti" quando chiaramente apparve che si stava concludendo la fine del regime parlamentare e l'instaurazione della dittatura; quanti salutarono con vero entusiasmo l'avvento del Fascismo , quanti immaginarono che "quello" fosse il male minore nella confusa e disastrosa situazione del paese e quanti invece pur senza ribellarsi dettero dentro di sé un giudizio negativo di quello che stava accadendo.

Il resoconto del Convegno di Pisa al quale sopra si è fatto riferimento offre spunti di riflessione sul tema dei "costituzionalisti e fascismo". Senza riprendere il rilievo relativo alla impossibilità di fare delle generalizzazioni "di categoria". Non mi sembra infatti che avrebbe senso sottolineare con amarezza il numero irrisorio dei docenti che rifiutarono il giuramento<sup>16</sup> o la non significativa presenza dei giuristi. Più volte è stato rilevato come sia ingiusto adottare il metro della diffusa e corrente sensibilità del nostro tempo per valutare atteggiamenti e comportamenti di un tempo passato. Nel quadro generale di simili riflessioni - e come appare evidente nelle discussioni del Convegno di Pisa – è bene sempre tener presente che lo Stato italiano e lo Stato fascista non costituivano due entità separabili nonostante la diffusissima tendenza del Dopoguerra a distinguere i due nella ricostruzione storica troppo spesso accettata e divenuta pressoché corrente dell'evoluzione del nostro sistema costituzionale<sup>17</sup>. La diffusione del consenso nei confronti del regime è peraltro di comune dominio, quanto meno fino all'infamia della legislazione della razza partire dal 1938. Del pari si deve pur riconoscere ( sia pure a malincuore) che la nostra classe culturale italiana non vide nel decennio degli anni venti con troppo scandalo la quasi totale soppressione delle libertà fondamentali , così , come , del resto, tra il 1945 e il 1989 a larghi settori della stessa classe culturale ed accademica apparve del tutto accettabile ed inevitabile per ragioni di ideale politico la eventuale soppressione delle stesse libertà nell'ipotesi (felicitemente non verificatasi) di un sistema socialista ispirato all'Unione Sovietica.

A tutto rischio di fare del noioso moralismo ( sia pure brevissimo) mi azzardo a sottolineare concludendo quanto sia importante non perdere mai l'occasione per raccontare agli studenti di oggi gli argomenti ed i problemi che sono stati affrontati in questo Convegno di

---

<sup>16</sup> Cfr. H.Goetz, *Il giuramento rifiutato – I docenti universitari e il regime fascista*, La Nuova Italia, 2000.

<sup>17</sup> "...il fascismo, nel corso della sua storia, si è presentato via via con una ben mutevole immagine; sicché a coloro i quali lo videro nel suo graduale farsi esso apparve nel periodo iniziale come un fenomeno ben diverso da quello che appare oggi a noi, alla luce del suo compiuto sviluppo e della sua tragica conclusione. Mentre perciò all'odierno osservatore il giudizio sul fascismo appare necessariamente non solo come una questione storica ma anche come una questione morale, i contemporanei, che non godevano del senno del poi, poterono arrivare a riconoscere la natura del fascismo solo attraverso la loro vissuta esperienza , cioè attraverso quel processo durante il quale la nebulosa fascista assunse solidi e definiti contorni. Sino ad allora, cioè sino a quando il movimento di Mussolini poté dare di sé una immagine non inconciliabile con la tradizione civile dell'Europa, il solo criterio che determinò l'atteggiamento dei contemporanei nei suoi confronti fu il giudizio politico..." R.Vivarelli, *Liberismo*, cit., p.121.

Firenze. Questo non solo perché conoscano la nostra storia nazionale della prima metà del secolo scorso (troppo spesso trascurata nelle nostre aule) e si rendano conto di quanto grande sia il pericolo di essere accomodanti con i propri principi morali e politici quando si profili come consigliabile per ragioni di quieto vivere e di promozione sociale fare delle concessioni irreversibili, anche se in apparenza temporanee. Di tali problemi è necessario parlarne agli studenti anche perché prendano ad abituarsi come futuri giuristi all' essenziale raffronto tra le formulazioni delle norme programmatiche e la realtà storica, concreta, e attraverso a tale raffronto apprezzino l'importanza del modo di enunciare i principi del diritto e le loro necessarie, coerenti specificazioni.